Suppl. alla GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D' ITALIA Num. 7 — 7 Gennaio 1865

PARTE NON UFFICIALE

TORINO, 7 GENNAIO 1865

MINISTERO DELLA GUERRA.

Segretariato generale.

Circolare ai Gran Comandi di Dipartimento, ed a tutte le Autorità militari, dove si espongono le istruzioni per l'esecuzione dei RR. Decreti in data 18 dicembre 1864, relativi all'ordinamento dei Corpi attivi dell'Esercito.

Torino, 20 dicembre 1864.

Onde mandare ad effetto le determinazioni che piacque a S. M. d'ordinare coi RR. Decreti in data 18 dicembre 1864 circa all'ordinamento dei vari Corpi attivi dell'Esercito, questo Ministero determina quanto segue:

TITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

§ 1. Chiunque cui spetti porrà mano senza ritardo alle operazioni preparatorie occorrenti, onde i Decreti succitati possano entrare in vigore alle epoche in ciascuno di essi, o in questa circolare, stabilite.

§ 2. I Comandanti di Corpo inoltreranno immediatamente a questo Ministero (ciascuno alla Direzione generale competente) la nota degli Ufficiali che desiderano d'essere collocati in aspettativa per riduzione di Corpo, a mente dell'art. 10 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli Ufficiali.

Trasmetteranno al tempo stesso le proposte occorrenti per la dispensa dalle funzioni speciali degli Aiutanti maggiori e degli Ufficiali d'Amministrazione che rimangono in eccedenza al nuovo quadro.

§ 3. Gli Ufficiali provenienti dai Depositi, o in parte o del tutto soppressi, e che non siano altrimenti provvisti, saranno impiegati ad occupare le vacanze che possono esistere nei gradi rispettivi a norma della nuova Tabella (sul piede di pace) annessa al relativo Decreto.

Nelle Armi o Corpi per i quali è specificato nel relativo Decreto, gli Ufficiali ed altri che verranno a trovarsi in più dei quadri stabiliti, potranno essere conservati in *soprannumero*, finchè possano trovar posto nei quadri a misura che vi sieno le relative vacanze.

Nei Corpi pei quali è specificato nel relativo Decreto, gli Ufficiali ed altri oradetti saranno posti in aspettativa ed il Ministero si riserva di provvedere a tenore di legge.

§ 4. I graduati di Bassa-forza provenienti come al 1.o alinea del § precedente, saranno impiegati come al 2.o alinea del § stesso.

Quella parte poi che resterà in eccedenza sarà conservata in *soprannumero* per riempiere le vacanze che saranno per farsi successivamente, e ciò secondo le proporzioni stabilite dalla Nota ministeriale N. 120 (*inserta a pag. 1279 del Giornale militare del 1855*); sarà frattanto ripartita, al pari dei non graduati, fra le Compagnie, Batterie o Squadroni del proprio Corpo in giusta proporzione di gradi e classi.

TITOLO SECONDO.

Disposizioni speciali alle Armi e Corpi diversi.

Fanteria di linea.

§ 5. Al 1.o febbraio 1865 saranno soppressi i Depositi dei Reggimenti di Fanteria che trovansi riuniti alla sede del Corpo, cioè:

I Depositi del 3 e 4 Reggimento Granatieri, e quelli dei Reggimenti di Fanteria 1, 5, 6, 23, 25, 29, 30, 35, 36, 53, 68 e 70.

§ 6. Alla stessa epoca saranno sciolte le seconde Compagnie Deposito nei seguenti Reggimenti di Fanteria, cioè:

2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67.

Bersaglieri.

§ 7. Al 1.o aprile 1865 il 4.o Reggimento di Bersaglieri sarà sciolto.

I Battaglioni 6 e 7 di questo Reggimento faranno parte del 1.o Reggimento Bersaglieri.

Il Battaglione 11 farà parte del 2 Reggimento.
Id. 12 id. 3 id.
Id. 22 id. 5 id.
Id. 26 id. 6 id.

§ 8. I singoli Battaglioni di Bersaglieri conserveranno l'attuale loro numerazione; ed i Battaglioni di Deposito dei Reggimenti 2, 3, 5, 6 diventeranno attivi, e prenderanno la numerazione di 37, 38, 39 e 40, continuando a far parte del proprio Reggimento.

§ 9. La 1.a Compagnia *Deposito* del 1.o Reggimento sarà *Compagnia Deposito* del Reggimento stesso.

La 2.a Comp., *Comp. Dep.* del 2.o Regg.
La 3.a Comp., *id.* del 3.o id.
La 4.a Comp., *id.* del 5.o id.

La 1.a Compagnia Deposito del 4.o Reggimento sarà *Compagnia Deposito* del 6.o Regg.

Le Compagnie 2, 3 e 4 *Deposito* del 4.o Reggimento saranno sciolte, ed il personale di Bassa-forza delle medesime verrà ripartito fra le altre Compagnie del Corpo stesso.

§ 10. Ad oggetto però d'evitare gl'inconvenienti e le confusioni, i Reggimenti di Bersaglieri conserveranno l'attuale loro denominazione fino al 1.o gennaio del 1866 alla qual epoca il 6 Reggimento diverrà 4.

§ 11. I Comandanti dei Corpi di Bersaglieri si varranno del personale di Bassa-forza eccedente nelle Compagnie degli altri Battaglioni per recare a numero quelle di Deposito che giusta il § 8 del presente devono diventare attive.

Cavalleria.

§ 12. Al 1.o febbraio 1865 i Reggimenti:
Piemonte R. Cavalleria,
Savoia Cavalleria,
Genova id.,
Lancieri d'Aosta,
Id. di Firenze,
Id. di Foggia,
Cavalleggeri di Saluzzo,
Id. d'Alessandria,
Id. di Lucca,
Id. di Caserta,
Guide,

che si trovano riuniti col rispettivo Deposito, si costituiranno nel modo indicato dallo Specchio N. 1 annesso al R. Decreto relativo.

§ 13. I Reggimenti:
Nizza Cavalleria,
Lancieri di Novara,
Id. di Milano,
Id. di Montebello,
Id. Vittorio Emanuele,
Cavalleggeri di Monferrato,
Id. di Lodi,
Ussari di Piacenza,

fino a che rimarranno disgiunti dal rispettivo Deposito, si organizzeranno secondo il prescritto dal susseguente Specchio N. 2.

Arma d'Artiglieria.

§ 14. Il riparto degli Ufficiali superiori ed inferiori, e degli Impiegati appartenenti al Comitato di Artiglieria, sarà quale appariace dallo annesso Specchio A.

§ 15. L'Ufficio di contabilità per il materiale da instituirsi presso il Comitato sarà costituito per il 1.o gennaio prossimo, e da tale epoca comincierà ad esercitare le proprie incumbenze.

§ 16. Il riparto del personale dello Stato Maggiore d'Artiglieria sarà quello indicato dagli annessi Specchi B, C, D, E.

§ 17. A datare dal 1.o gennaio predetto s'intendono soppresse le Direzioni territoriali di Bari, di Milano e dei Pontieri, e devolute alla Direzione territoriale di Napoli le attribuzioni finora affidate a quella di Bari, alla Direzione di Pavia quelle esercitate dalla Direzione di Milano, ed al Reggimento Pontieri quelle della rispettiva Direzione territoriale.

Dovendo la contabilità, sia in contanti che in materia, a tutto il giorno 31 dicembre corrente delle Direzioni predette essere assestata a cura dei rispettivi Consigli amministrativi, questi saranno sciolti solo dopo ultimata tale liquidazione.

§ 18. Sono instituiti a datare dal 1.o gennaio 1865 nelle Piazze di Bari e di Milano Comandi locali d'Artiglieria dipendenti dalle Direzioni territoriali dell'Arma di Napoli e di Pavia.

§ 19. Avranno a ritenersi per ora i Comandi locali ed i Depositi di materiale d'artiglieria in quelle Piazze in cui essi già si trovano e quali sono attualmente costituiti.

A misura poi che l'esperienza dimostri la convenienza di sopprimere taluni di detti Comandi locali e Depositi, o di modificarne il personale, o d'instituirne dei nuovi in altre Piazze, dovranno le rispettive Direzioni territoriali d'Artiglieria farne per mezzo dei rispettivi Comandi d'Artiglieria di Dipartimento la proposta al Ministero.

Gli Ufficiali, gli Impiegati contabili dei Comandi locali e dei Depositi di materiale d'artiglieria, dovranno sempre essere somministrati dal personale assegnato alla rispettiva Direzione territoriale.

§ 20. A datare dal nuovo anno la circoscrizione delle diverse Direzioni territoriali sarà quella indicata dall'annesso Specchio F.

§ 21. Dall'epoca stessa s'intenderà sciolta la Direzione della raffineria nitri in Genova, e gli affari alla medesima attribuiti saranno disimpegnati dalla Direzione dello stabilimento meccanico nella stessa Città, la quale assumerà la denominazione di *Direzione della fonderia e raffineria nitri in Genova*. L'oradetta Direzione della raffineria nitri chiuderà i suoi conti tanto in materia che in contanti a tutto il 31 dicembre corrente, ed il rispettivo Consiglio d'Amministrazione continuerà a funzionare sinchè abbia terminata la chiusura suaccennata.

§ 22. Per il 1.o gennaio prossimo s'intende sciolto il 1.o reggimento d'Artiglieria (Operai) ed a tale effetto il Comandante del medesimo attenderà per detta epoca:

a) A costituire le attuali 6 Compagnie Operai, cioè:
3 di Maestranze,
2 di Artificieri,
1 di Armaiuoli

in 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a e 6.a Compagnia Operai d'Artiglieria, facendo passare alla 1.a Compagnia gli attendenti degli Ufficiali della Direzione dell'Arsenale di costruzione in Torino, alla 2.a Compagnia gli attendenti degli Ufficiali della Direzione dell'Arsenale di costruzione in Firenze, alla 3.a Compagnia gli attendenti degli Ufficiali della Direzione dell'Arsenale di costruzione in Napoli, alla 4.a Compagnia gli attendenti degli Ufficiali della Direzione del laboratorio pirotecnico in Torino, alla 5.a Compagnia gli attendenti degli Ufficiali della Direzione territoriale di Capua, alla 6.a Compagnia gli attendenti degli Ufficiali della Direzione della fabbrica d'armi di Torino;

b) A costituire la Compagnia Veterani con tutti i Veterani ed Aggiunti Veterani ora in forza al Reggimento, assegnandole i graduati di Bassa-forza del personale in servizio attivo per la Compagnia medesima stabiliti, coll'avvertenza di sceglierli tra quelli appartenenti allo Stato Maggiore ed alle Compagnie Deposito che hanno sufficiente attitudine per i servizi di contabilità;

c) A disporre per il passaggio degli attendenti degli Ufficiali del Comitato e dello Stato Maggiore dell'Arma nel modo in appresso indicato:

1. Al 2.o Reggimento quelli degli Ufficiali inferiori:
del Comando d'Artiglieria del 1.o Dipartimento,
della Direzione territoriale d'*Alessandria*,
id. id. *Genova*,
id. id. *Torino*,
id. fonderia in *Genova*,
id. id. *Torino*
id. del polverificio di *Fossano*.

2. Al 3.o Reggimento quelli degli Ufficiali superiori ed inferiori:
della Direzione territoriale di *Cagliari*,
id. id. *Messina*,
e quelli degli Ufficiali inferiori:
del Comando d'Artiglieria del 6.o Dipartimento,
della Direzione territoriale di *Napoli*,
id. fabbrica d'armi in *Torre Annunziata*,
id. fonderia in *Napoli*,
id. polverificio in *Scafati*.

3. Al 4.o Reggimento quelli degli Ufficiali generali, superiori ed inferiori:
del Comando d'Artiglieria del 3.o Dipartimento,
della Direzione territoriale in *Piacenza*;
e quelli degli Ufficiali inferiori:
del Comando d'Artiglieria del 4.o Dipartimento,
id. id. 5. id.
della Direzione territoriale d'*Ancona*,
id. id. *Bologna*,
id. id. *Firenze*.

4. Al 5.o Reggimento quelli degli Ufficiali generali e superiori:
del Comitato,
del Comando d'Artiglieria del 1.o Dipartimento,
della Direzione territoriale d'*Alessandria*,
id. id. *Genova*,
id. id. *Torino*,
id. della fonderia e raffineria nitri in *Genova*,
id. id. *Torino*,
id. del polverificio di *Fossano*.

5. Al 6.o Reggimento quelli degli Ufficiali generali, superiori ed inferiori:
del Comando d'Artiglieria del 2.o Dipartimento,
della Direzione territoriale di *Pavia*,
id. fabbrica d'armi in *Brescia*.

6. Al 7.o Reggimento quelli degli Ufficiali generali e superiori:
del Comando d'Artiglieria del 4.o Dipartimento,
id. id. 5.o id.
della Direzione territoriale d'*Ancona*,
id. id. *Bologna*,
id. id. *Firenze*,
quelli degli Ufficiali superiori ed inferiori:
della Direzione della fonderia in *Parma*.

7. All'8.o Reggimento quelli degli Ufficiali generali e superiori:
del Comando d'Artiglieria del 6.o Dipartimento,
della Direzione territoriale di *Napoli*,
id. fabbrica d'armi in *Torre Annunziata*,
id. fonderia in *Napoli*,
id. polverificio di *Scafati*.

8. Al 10 Reggimento quelli degli Ufficiali superiori ed inferiori d'Artiglieria comandati:
al Ministero della Guerra,
alla Scuola d'applicaz. d'Artiglieria e Genio,
e quelli degli Ufficiali inferiori:
del Comitato.

d) A disporre per il passaggio nei reggimenti da Piazza dei Cannonieri conducenti e dei quadrupedi colla rispettiva bardatura nel modo che segue:

1. Al 2.o Reggimento quelli che attualmente prestano servizio nel 1.o e nel 2.o Dipartimento.

2. Al 3.o Reggimento quelli che attualmente trovansi nel 6.o e 7.o Dipartimento e nell'isola di Sardegna.

3. Al 4.o Reggimento tutti gli altri.

e) A disporre per il passaggio ai 3 Reggimenti da Piazza in numero rispettivamente eguale di tutti i
Sott'Uffiziali,
Caporali,
Trombettieri,
Cannonieri,
Vivandieri,

appartenenti allo Stato Maggiore ed alle Compagnie Deposito, che per le disposizioni avanti espresse non ottengano un'altra destinazione.

§ 23. Il Consiglio d'Amministrazione dell'oradetto Reggimento Operai attenderà all'assestamento della contabilità affidatagli a tutto il 31 dicembre corrente, continuando perciò nelle attuali sue funzioni sino al termine dell'assestamento predetto.

§ 24. Le Compagnie Operai e Veterani, novellamente costituite, saranno assegnate a far tempo dal 1.o gennaio prossimo come infra:

1.a Compagnia all'Arsenale di costruzione in *Torino*,
2.a id. id. in *Firenze*,
3.a id. id. in *Napoli*,
4.a id. al Laboratorio pirotecnico in *Torino*,
5.a id. alla Direzione territoriale in *Capua*,
6.a id. alla Fabbrica d'armi in *Torino*,
Compagnia Veterani alla Direzione territoriale di *Torino*

Le Compagnie Operai somministreranno i distaccamenti indicati nell'annesso Specchio G. I distaccamenti Veterani continueranno a rimanere quali trovansi costituiti al dì d'oggi.

§ 25. Le Compagnie Operai e Veterani si distingueranno dalle altre Truppe d'Artiglieria sostituendo un O le prime, ed un V quella Veterani al n. 1, col quale veniva distinto il Reggimento Operai.

§ 26. Il Consiglio d'Amministrazione delle Compagnie Operai d'Artiglieria sarà istituito a far tempo dal 1.o gennaio prossimo presso la Direzione territoriale di Torino.

§ 27. I Reggimenti da Piazza:

a) Scioglieranno per il 1.o del volgente anno le rispettive Compagnie Deposito, ripartendo tra le restanti Compagnie attive il personale che fa parte di quelle, e facendo passare al rispettivo Stato Maggiore quegli individui dei quali il medesimo fu aumentato nel suo Specchio di formazione;

b) Attenderanno coi rispettivi muli e conducenti dal 1.o gennaio prossimo al servizio di traino presso le diverse Direzioni d'Artiglieria quale trovasi oggidì costituito, avvertendo che:

1. Il 2.o Reggimento provvederà alle Direzioni territoriali d'Artiglieria di Alessandria, Genova, Pavia, Torino, ed alle Direzioni di stabilimenti della fonderia e raffineria nitri di Genova, dell'arsenale di costruzione di Torino, della fonderia di Torino, della fabbrica d'armi di Torino, e del laboratorio pirotecnico;

2. Il 3.o Reggimento provvederà alle Direzioni territoriali di Cagliari e di Napoli, ed alle Direzioni di stabilimenti dell'arsenale di costruzione di Napoli, della fonderia di Napoli, e della fabbrica d'armi di Torre Annunziata;

3. Il 4.o Reggimento provvederà alle Direzioni territoriali di Piacenza, Bologna ed Ancona.

§ 28. I Reggimenti da Campagna:

a) Scioglieranno per il 1.o gennaio prossimo le rispettive batterie Deposito, ripartendo tra le batterie di battaglia il personale che ora fa parte di quelle, e facendo passare allo Stato Maggiore quelli individui dei quali il medesimo fu aumentato nel suo Specchio di formazione;

b) Dovranno per l'epoca stessa regolarizzare la numerazione delle rispettive batterie di battaglia, operandovi i seguenti cambiamenti di numero alle qui sotto indicate Batterie:

5 Regg.,	15.a Batt. di batt.	in	9.a Batt.	di batt.
6 id.	17.a	id.	10.a	id.
6 id.	18.a	id.	11.a	id.
6 id.	19.a	id.	12.a	id.
7 id.	17.a	id.	10.a	id.
7 id.	18.a	id.	11.a	id.
7 id.	19.a	id.	12.a	id.
8 id.	17.a	id.	3.a	id.
8 id.	18.a	id.	5.a	id.
8 id.	19.a	id.	8.a	id.

§ 29. L'attuale 9 Reggimento d'Artiglieria (Pontieri):

a) Continuerà nella stessa denominazione sino al 1.o luglio 1865, dalla qual epoca assumerà quella di 1.o Reggimento d'Artiglieria (Pontieri);

b) Pel 1.o gennaio prossimo scioglierà l'attuale Compagnia Deposito, ripartendone il suo personale tra le restanti Compagnie attive e facendo passare allo Stato Maggiore quelli individui dei quali il medesimo fu aumentato nel suo Specchio di formazione.

§ 30. Finchè la contabilità delle Compagnie e Batterie continuerà ad essere tenuta colle norme stabilite pel tempo di guerra, saranno destinati a far servizio all'Ufficio d'amministrazione d'ogni Reggimento due Ufficiali, e quel numero di Sotto-Ufficiali e Caporali che sarà giudicato conveniente, scegliendoli nelle Compagnie e Batterie.

Gli Ufficiali godranno del soprassoldo stabilito per gli Ufficiali d'amministrazione, e la loro scelta sarà sottoposta all'approvazione del Ministero.

§ 31. L'attuale 10 Reggimento d'Artiglieria (da Campagna) continuerà nella stessa denominazione sino al 1.o gennaio 1866, dalla quale epoca assumerà quella di 9 Reggimento d'Artiglieria (da Campagna).

§ 32. Gli attendenti agli Ufficiali delle Compagnie Operai saranno somministrati dalla rispettiva Compagnia; e dal 2 Reggimento d'Artiglieria a quelli della Compagnia Veterani.

§ 33. Gli attendenti agli Ufficiali del Comitato, dello Stato Maggiore dell'Arma e della Scuola d'applicazione saranno dal 1.o gennaio prossimo somministrati dai Reggimenti e dalle Compagnie Operai nel modo seguente:

a) Da ciascuna Compagnia Operai, agli Ufficiali della Direzione cui la Compagnia è assegnata;

b) Dal 2 Reggimento agli Ufficiali inferiori:
del Comando d'Artiglieria del 1.o Dipartimento,
della Direzione territoriale d'Alessandria,
id. Genova,
id. Torino,
id. della fonderia e raffineria nitri in Genova,
id. Torino,
id. del polverificio di Fossano;

c) Dal 3 Reggimento agli Ufficiali superiori ed inferiori:
della Direzione territoriale di Cagliari,
id. Messina,
ed agli Ufficiali inferiori:
del Comando d'Artiglieria del 6.o Dipartimento,
della Direzione territoriale di Napoli,
id. della fabbrica d'armi in Torre Annunziata,
id. della fonderia di Napoli,
id. del polverificio di Scafati.

d) Dal 4 Reggimento agli Ufficiali generali, superiori ed inferiori:
del Comando d'Artiglieria del 3.o Dipartimento,
della Direzione territoriale di Piacenza,
ed agli Ufficiali inferiori:
del Comando d'Artiglieria del 4.o Dipartimento,
id. 5.o id.,
della Direzione territoriale d'Ancona,
id. Bologna,
id. Firenze,
ed ancora n. 10 alla Scuola d'applicazione d'Artiglieria e Genio;

e) Dal 5 Reggimento agli Ufficiali generali e superiori:
del Comitato,
del Comando d'Artiglieria del 1.o Dipartimento,
della Direzione territoriale d'Alessandria,
id. Genova,
id. Torino,
id. fonderia e raffineria nitri in Genova,
id. Torino,
id. polverificio Fossano;

f) Dal 6 Reggimento agli Ufficiali generali superiori ed inferiori:
del Comando d'Artiglieria del 2.o Dipartimento,
della Direzione territoriale di Pavia,
id. fabbrica d'armi in Brescia,
N. 15 alla Scuola d'applicazione per le armi d'Artiglieria e Genio;

g) Dal 7 Reggimento agli Ufficiali generali e superiori:
del Comando d'Artiglieria del 4.o Dipartimento,
id. 5.o id.,
della Direzione territoriale d'Ancona,
id. Bologna,
id. Firenze,
agli Ufficiali superiori ed inferiori:
della Direzione della fonderia di Parma,
N. 15 alla Scuola d'applicazione predetta;

h) Dall'8 Reggimento agli Ufficiali generali e superiori:
del Comando d'Artiglieria del 6.o Dipartimento,
della Direzione territoriale di Napoli,
id. della fabbrica d'armi in Torre Annunziata,
id. della fonderia di Napoli,
id. del polverificio di Scafati,
e n. 15 alla Scuola d'applicazione predetta:

i) Dal 10 Reggimento agli Ufficiali superiori ed inferiori:
comandati al Ministero,
agli Ufficiali inferiori del Comitato,
e n. 15 alla Scuola d'applicazione predetta.

§ 34. Sempre quando occorra un attendente per un Ufficiale del Comitato, dello Stato Maggiore dell'Arma, o della Scuola d'applicazione d'Artiglieria e Genio (per gli Ufficiali d'Artiglieria) dovrà dal Capo di servizio, da cui dipende l'Ufficiale ora detto, esserne rivolta domanda al Comandante l'Artiglieria del Dipartimento in cui risiede l'Ufficiale medesimo; il Comandante l'Artiglieria del Dipartimento provvederà perchè l'attendente in discorso sia somministrato dai Reggimenti, giusta lo stabilito dal paragrafo precedente.

SPECCHIO A. — *Comitato d'Artiglieria.*

	Uffiziali generali	Uffiziali superiori	Capitani	Direttore dei conti	Subalterni	Totale Uffiziali	Capi officina	Personale contabile pel materiale
Presidente	1	»	»	»	»	1	»	»
Membri	8	»	»	»	»		»	»
Totale Uffiziali Generali	9	»	»	»	»	9	»	»
Ufficio di Presidenza	»	3	8	»	1	12	3	7
Ufficio di Contabilità del Personale	»	1	»	1	a) 2	4	»	2
Ufficio di Contabilità del Materiale	»	2	1	»	»	3	»	10
Direz. del laboratorio di precisione	»	2	3	»	»	5	3	7
Totale Uffiziali superiori ed inferiori ed impiegati	»	8	12	1	3	24	6	26

a) Uno è Uffiziale di matricola, e l'altro d'amministrazione.

SPECCHIO B.
Comandi d'Artiglieria di Dipartimento.

Dipartimenti	Uffiziali Generali	Capitani	Personale contab. per il materiale
1.	1	1	2
2.	1	1	1
3.	1	1	1
4.	1	1	1
5.	1	1	1
6.	1	1	2
Totale	6	6	8

Nota. Presso il Comando d'Artiglieria di ciascun Dipartimento sarà comandato annualmente dal Ministero uno degli Uffiziali subalterni appartenenti ai Reggimenti da Campagna stanziati nel Dipartimento, per essere impiegato nell'ufficio e per disimpegnare ad un tempo le funzioni di Aiutante di campo.

SPECCHIO C.
Direzioni territoriali d'Artiglieria.

Indicazione delle Direzioni	Uffiziali superiori	Capitani	Direttore dei Conti	Subalterni	Totale Uffiziali	Capi officina	Controllori	Personale contabile per il materiale
Alessandria	3	2	»	1	6	2	1	10
Ancona	2	2	»	1	5	2	1	6
Bologna	2	2	»	1	5	2	1	6
Cagliari	1	2	»	2	5	2	»	6
Capua	3	3	»	1	7	2	2	8
Firenze	1	5	»	1	7	1	1	6
Genova	2	4	»	1	5	2	2	8
Messina	2	4	»	3	9	2	1	7
Napoli	1	3	»	2	8	1	1	8
Pavia	2	5	»	2	9	2	1	8
Piacenza	[illegible]	2	»	1	5	2	1	10
Torino	2	3	1	5	11	1	2	8
Totale	23	37	1	21	82	21	14	91

Note. 1. In ciascuna Direzione è compreso il Personale che le occorre per i Comandi locali e depositi di materiali d'Artiglieria stabiliti nel territorio della Direzione.

2. Due degli Uffiziali subalterni assegnati alla Direzione territoriale di Torino sono l'uno Uffiziale di matricola presso il Consiglio d'Amministrazione delle Compagnie Operai; ai medesimi ed al Direttore dei conti compete il soprassoldo stabilito per tali cariche nei Reggimenti da Piazza.

SPECCHIO D.
Direzioni di Stabilimenti d'Artiglieria.

Indicazione delle Direzioni	Uffiziali superiori	Capitani	Totale Uffiziali	Capi officina	Controllori	Personale contab. per il materiale
Arsenale di costr. in Firenze	1	1	2	2	»	6
Arsenale di costr. in Napoli	1	1	2	2	»	6
Arsenale di costr. in Torino	2	2	4	3	»	9
Fabbrica d'armi in Brescia	1	2	3	»	12	9
Fab. d'armi in Torre Annunziata	1	2	3	»	10	8
Fabbrica d'armi in Torino	2	2	4	»	14	10
Fond. e raffin. nitri in Genova	2	2	4	3	»	9
Fonderia in Napoli	1	2	3	2	»	6
Fonderia in Parma	1	2	3	2	»	6
Fonderia in Torino	2	2	4	3	»	9
Laborat. pirotecnico in Torino	2	1	3	2	»	6
Officine dei Pontieri	»	»	»	2	»	5
Polverificio in Fossano	2	2	4	3	»	6
Polverificio in Scafati	1	2	3	2	»	6
Totale	19	23	42	26	36	101

SPECCHIO E.
Riparto generale degli Uffiziali dello Stato Maggiore d'Artiglieria.

Grado	Comandi d'Artiglieria di Dipartimento	Direzioni territoriali d'Artiglieria	Direzioni di Stabilimento	A disposizione	Totale
Uffiziali Generali	6	»	»	»	6
Uffiziali superiori	»	23	19	5	47
Capitani	6	37	23	48	114
Direttore dei Conti	»	1	»	»	1
Uffiziali Subalterni	»	21	»	50	80
Totale	12	82	42	112	248

SPECCHIO F.
Dipendenze dai Comandi d'Artiglieria di Dipartimento e circoscrizione delle Direzioni territoriali d'Artiglieria.

Direzioni territoriali e di Stabilimenti d'Artiglieria comprese in ciascun Comando	Divisioni e sotto-divisioni militari comprese in ciascuna direzione territoriale	Circondari compresi in ciascuna direzione territoriale
Comando d'Artiglieria del 1.o Dipartimento Torino.		
Direzione territoriale di Torino	Torino	Alba, Aosta, Biella, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo, Susa, Torino
Id. di Genova	Genova	Albenga, Chiavari, Genova, Levante, Porto-Maurizio, S. Remo, Savona
Id. d'Alessandria	Alessandria Novara	Acqui, Alessandria, Asti, Bobbio, Novi, Tortona, Voghera, Casale, Lomellina, Novara, Ossola, Pallanza, Valsesia, Vercelli
Direzione della Fonderia in Torino		
Id. dell'Arsenale di costruzione in Torino		
Id. del Laboratorio pirotecnico in Torino		
Id. della Fabbrica d'armi in Torino		
Id. del Polverificio in Fossano		
Id. della Fonderia e Raffineria Nitri in Genova.		
Comando d'Artiglieria del 2.o Dipartimento Pavia.		
Direzione territoriale di Pavia	Brescia Cremona Milano Pavia	Abbiategrasso, Bergamo, Brescia, Breno, Casalmaggiore, Castiglione, Chiari, Clusone, Crema, Cremona, Como, Gallarate, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Salò, Sondrio, Treviglio, Varese, Verolanova
Direzione della Fabbrica d'armi in Brescia		
Id. delle Officine dei Pontieri in Pavia		
Comando d'Artiglieria del 3.o Dipartimento Piacenza.		
Direzione territoriale di Piacenza	Modena Parma Piacenza	Borgo S. Donnino, Borgotaro, Fiorenzuola, Guastalla, Mirandola, Modena, Parma, Pavullo, Piacenza, Pontremoli, Reggio
Direzione della Fonderia in Parma		
Comando d'Artiglieria del 4.o Dipartimento Bologna.		
Direzione territoriale di Bologna	Bologna Forlì	Bologna, Cento, Cesena, Comacchio, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Rimini, Vergato
Id. d'Ancona	Ancona	Ancona, Ascoli, Camerino, Fermo, Macerata, Pesaro, Urbino
Comando d'Artiglieria del 5.o Dipartimento Firenze.		
Direzione territoriale di Firenze	Firenze Livorno Perugia Siena	Arezzo, Castelnuovo Garfagnana, Firenze, Foligno, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Montepulciano, Orvieto, Perugia, Pisa, Pistoia, Portoferraio, Rieti, Rocca S. Casciano, San Miniato, Siena, Spoleto, Terni, Volterra.
Direzione dell'Arsenale di costruzione in Firenze		
Comando d'Artiglieria del 6.o Dipartimento Napoli.		
Direzione territoriale di Napoli	Parte della divisione di Napoli Bari Catanzaro Salerno	Altamura, Ariano, Avellino, Bari, Barletta, Benevento, Bovino, Brindisi, Campagna, Caserta, Castellammare, Castrovillari, Catanzaro, Cerreto, Cosenza, Cotrone, Foggia, Gallipoli, Gerace, Lagonegro, Lecce, Matera, Melfi, Monteleone, Napoli, Nicastro, Palmi, Paola, Potenza, Pozzuoli, Reggio, Rossano, Sala, Salerno, S. Angelo dei Lombardi, San Bartolomeo in Galdo, Sansevero, Taranto, Vallo
Id. di Capua	Parte della divisione di Napoli Chieti	Aquila, Avezzano, Campobasso, Caserta, Chieti, Cittaducale, Gaeta, Isernia, Larino, Lanciano, Nola, Penne, Piedimonte, Solmona, Sora, Teramo, Vasto
Direzioni della Fonderia in Napoli		
Direzione dell'Arsenale di costruzione in Napoli		
Id. della Fabbrica d'armi in Torre Annunziata		
Id. del Polverificio in Scafati.		
Direzione territoriale di Messina	Messina Palermo Siracusa	Acireale, Alcamo, Bivona, Caltagirone, Caltanissetta, Castroreale, Catania, Cefalù, Corleone, Girgenti, Mazzara, Messina, Mistretta, Modica, Nicosia, Noto, Palermo, Patti, Piazza, Sciacca, Siracusa, Terranova, Termini, Trapani
Id. di Cagliari	Cagliari	Alghero, Cagliari, Iglesias, Lanusei, Nuoro, Oristano, Ozieri, Sassari, Tempio

SPECCHIO G.
Distaccamenti da somministrarsi dalle Compagnie Operai d'Artiglieria.

Direzioni Territoriali d'artiglieria	Forza del distaccamento: Uffiziali	Sergenti	Caporali	Cannonieri
1.a Compagnia (*Maestranza*)				
Alessandria	»	1	1	10
Genova	»	1	1	10
Piacenza	1	1	2	20
Pavia	»	1	1	10
2.a Compagnia (*Maestranza*)				
Bologna	»	1	1	10
Ancona	»	1	1	10
3.a Compagnia (*Maestranza*)				
Cagliari	»	1	1	5
Capua	»	1	2	15
Messina	1	1	1	15
4.a Compagnia (*Artificieri*)				
Alessandria	»	»	1	10
Ancona	»	1	1	10
Bologna	»	1	1	10
Genova	»	1	1	10
Pavia	»	»	1	10
Piacenza	1	1	1	15
5.a Compagnia (*Artificieri*)				
Cagliari	»	»	1	2
Firenze	1	1	1	20
Messina	1	1	1	20

Arma del Genio.

§ 35. Il riparto degli Uffiziali facienti parte del Comitato del Genio sarà quale è indicato dall'annesso Specchio A.

§ 36. Il riparto del personale dello Stato Maggiore del Genio sarà quale apparisce dagli Specchi annessi B, C, D,

§ 37. Le sedi dei Comandi del Genio di Dipartimento, di cui all'articolo 6 del R. Decreto e la loro circoscrizione, saranno quelle dei Gran Comandi di Dipartimento militare.

§ 38 La sede, denominazione e circoscrizione delle Direzioni del Genio saranno quelle indicate dall'annesso Specchio E.

In ogni Direzione il servizio del Genio si suddivide in Sezioni, la cui sede e denominazione appare dal citato Specchio E.

§ 39. Le attuali Sotto-Direzioni del Genio s'intenderanno soppresse con tutto il 31 dicembre corrente anno.

Le Sotto-Direzioni di *Torino*, *Alessandria*, *Genova*, *Milano*, *Pavia*, *Piacenza*, città e fortificazioni, *Bologna*, città e fortificazioni, *Ancona*, *Firenze*, *Napoli*, *Capua*, *Bari*, *Palermo*, quelle cioè che erano stabilite in un Capoluogo di Direzione (giusta l'antico ordinamento) si riuniranno alla Direzione medesima per formare con essa e sotto la dipendenza del suo Capo un unico Ufficio.

Le Sotto-Direzioni di *Parma*, *Livorno*, *Catanzaro*, *Messina*, cioè quelle già residenti in una città divenuta Capoluogo di Direzione, in virtù del nuovo ordinamento, assumeranno il titolo di Direzione dal 1.o gennaio 1865. Esse riceveranno dall'Ufficio di Direzione da cui prima dipendevano tutti i disegni, pratiche e carte che ad esse si riferiscono.

Le Sotto-Direzioni di *Fossano*, *Casale*, *Spezia*, *Brescia*, *Cremona*, *Modena*, *Forlì*, *Rimini*, *Perugia*, *Salerno*, *Chieti*, *Taranto*, *Siracusa*, *Sassari*, cioè quelle già esistenti in città che non sono Capoluoghi di Direzione, nè secondo l'antico, nè secondo il nuovo ordinamento, continueranno a funzionare come *Sezioni* staccate, conservando i rispettivi Archivi, salvo quelle carte che il rispettivo nuovo loro Direttore crederà di riunire nel proprio Ufficio. La Sezione di Taranto trasporterà però la sua sede in Lecce.

L'attuale Sotto-Direzione dei Parchi cessa dalla data stessa di essere sotto la dipendenza del Direttore d'Alessandria, assumendo la denominazione di *Direzione delle officine di costruzione del Genio.*

§ 40. È differita sino a nuovo ordine l'instituzione dei Comandi del Genio di Dipartimento.

§ 41. Un apposito Regolamento sarà emanato sul servizio del Genio in base al nuovo ordinamento. Frattanto sino alla pubblicazione d'un tale Regolamento ed alla creazione dei Comandi del Genio di Dipartimento, si osserveranno le discipline vigenti, segnatamente le Istruzioni 22 dicembre 1861, in quanto non risultino modificate dalle prescrizioni che seguono.

§ 42. I Direttori del Genio riuniscono le attribuzioni ed i doveri che dalle Istruzioni approvate con R. Decreto 22 dicembre 1861 sono stabilite pei Direttori e pei Sotto-Direttori del Genio, compresa per ora anche la facoltà di pronunciare la collaudazione definitiva dei lavori d'ordinaria manutenzione e gli altri non eccedenti l'importo di L. 4000.

§ 43. Nelle Direzioni più importanti per estensione di territorio e maggior copia di lavoro è applicato al Capoluogo un secondo Uffiziale superiore col titolo di *Vice-Direttore.*

Il Vice-Direttore coadiuva il Direttore e lo supplisce in caso d'assenza.

Assiste al rapporto dei Capi-Sezione e disimpegna più specialmente a nome del Direttore quelle incumbenze d'Ufficio e di sorveglianza ai lavori che il Direttore medesimo crederà bene di affidargli.

§ 44. Il disimpegno del servizio in ogni Sezione è affidato ad un Capitano col titolo di Capo-Sezione coadiuvato da uno o più Uffiziali per la parte tecnica, e da uno e più Commissari o Sotto-Commissari per la parte contabile.

Le Sezioni di minore entità possono pure essere rette da un Uffiziale subalterno.

Per contro le Sezioni staccate di maggior rilievo, specialmente se stabilite in un Capoluogo di Divisione, potranno essere rette da un Maggiore.

Il Vice Direttore, quando debba rimpiazzare il Direttore assente e sia meno anziano del Maggiore Capo di una Sezione staccata, si regolerà verso di questi nel modo indicato al N. 130 delle Istruzioni 22 dicembre 1861.

Il riparto degli Uffiziali ed Impiegati nella Segreteria e nelle Sezioni della sede è fatto dal Direttore con riguardo all'idoneità ed al grado degli Uffiziali ed Impiegati medesimi.

La destinazione e successivi mutamenti degli Uffiziali ed Impiegati alle Sezioni staccate è fatta dal Ministero con Bollettino ufficiale sulla proposta del Direttore. È pure fatta dal Ministero la destinazione alle Sezioni per le fortificazioni di Piacenza, Bologna ed Ancona, alle quali è assegnato un soprassoldo.

Nelle piazze non Capoluogo di Direzione nè di Sezione in cui siano in corso lavori, potranno essere destinati di residenza Uffiziali, Impiegati contabili ed Aiutanti, a seconda delle esigenze del servizio per determinazione del Ministero su proposta del Direttore.

I Direttori hanno però sempre facoltà sulla loro responsabilità di ordinare d'urgenza quelle trasferte e destinazioni provvisorie che crederanno del caso, salvo, trattandosi di Uffiziali, l'assenso del Comandante la Divisione.

§ 45. Per l'impiego delle indennità fisse per spese d'Ufficio di cui nello Specchio N. 3, annesso al R. Decreto in data d'oggi, saranno osservate le norme indicate nella Nota 1.o febbraio 1863, *inserta a pag. 21 del Giorn. del Genio milit.*, fatto caso delle seguenti eccezioni e spiegazioni.

1. Le piccole riparazioni e la manutenzione in buono stato degli arredi d'Ufficio, di strumenti geodetici e di buste di compassi, saranno a carico dei Direttori del Genio, i quali dovranno sopperirvi colle indennità di cancelleria.

2. Colle indennità di cancelleria di cui sopra, i Comandanti dipartimentali ed i Direttori del Genio dovranno sopperire alla compra di quei libri o giornali, di cui il Ministero ordinerà la distribuzione a pagamento.

3. Cessando dalla carica un Comandante dipartimentale od un Direttore del Genio, egli dovrà lasciare in buono stato al suo successore i mobili d'Ufficio, strumenti geodetici, buste di compassi, *Giorn. militare* ed altri oggetti in dotazione agli Uffici.

4. I Direttori del Genio corrisponderanno ai Capi delle Sezioni distaccate le somme occorrenti per le spese di cancelleria e di combustibile dei relativi Uffici, rimanendo però in loro facoltà, quando così preferiscano, di fornir loro in natura la carta intestata ed altri oggetti di cancelleria.

§ 46. Il Ministero si riserva di dare parzialmente ad ogni Direzione le occorrenti disposizioni per quanto concerne i locali, mobili, libri e registri degli Uffici del Genio.

§ 47. Nei primi quindici giorni decorrenti da quello in cui i nuovi Direttori avranno assunto servizio, questi rassegneranno al Ministero per l'occorrente approvazione:

a) Lo stato di riparto del territorio per ogni Sezione;

b) Lo stato di riparto del Personale per ogni Sezione;

c) Lo stato degli Assistenti temporari che essi giudicheranno indispensabile siano mantenuti in servizio per l'anno 1865, coll'indicazione dei ragionati motivi di ciascuna proposta, avvertendo di tenere per precipua base nel formolarle la più stretta economia.

§ 48. Le Compagnie Deposito dei Reggimenti Zappatori saranno sciolte addì 31 dicembre corrente, mediante passaggio alle Compagnie attive degli uomini che le compongono.

Gli attendenti degli Uffiziali del Comitato e dello Stato Maggiore del Genio saranno pure trasferti alle Compagnie attive, alle quali continueranno ad appartenere quelli che d'ora in poi saranno destinati a tale servizio.

Gli attendenti degli Uffiziali non potranno essere scelti, nè trasferti alla 1.a classe.

§ 49. Per il servizio della Direzione delle officine di costruzione del Genio in Alessandria, ciascuno dei due Reggimenti lascierà aggregato alla Compagnia del Genio stanziata in detta città un drappello di Zappatori operai a seconda delle prescrizioni che saranno date in proposito.

§ 50. Finchè la contabilità delle Compagnie continuerà ad essere tenuta colle norme stabilite pel tempo di guerra, saranno destinati a far servizio all'Ufficio d'amministrazione d'ogni Reggimento due Uffiziali, e quel numero di Sott'uffiziali e Caporali che sarà giudicato conveniente, scegliendoli nelle Compagnie.

Gli Uffiziali godranno del soprassoldo stabilito per gli Uffiziali d'amministrazione, e la loro scelta sarà sottoposta all'approvazione del Ministero.

§ 51. Dal 1.o gennaio 1865 i Reggimenti Zappatori non faranno più uso della Bandiera.

§ 52. Occorrendo una riunione di Truppa sotto le Armi nelle Guarnigioni, ogni singolo Reggimento Zappatori conserva il posto assegnato al già Corpo Reale del Genio dal Regolamento pel servizio nelle Piazze, in data 27 giugno 1823.

Per le Compagnie distaccate dai Reggimenti Zappatori sono applicabili le disposizioni in data 23 settembre 1859, circa il posto che devono occupare le Compagnie e Batterie d'Artiglieria rispetto alle Truppe delle altre Armi.

§ 53. Le paghe e le indennità varie spettanti agli individui di Bassa-forza, a tenore dell'art. 15 del R. Decreto 18 dicembre corrente, risultano dallo Specchio F alle presenti annesso.

Gli individui che rimangono in soprannumero ai quadri percepiranno le paghe spettanti al rispettivo grado e categoria, ed occuperanno i primi posti che si rendano vacanti nella proporzione indicata dalla Nota ministeriale del 31 maggio 1855 (*pag. 1279 del Giorn. milit.*).

§ 54. Gli attuali Artisti di 1.a e 2.a classe tanto sotto le armi che in congedo illimitato, saranno dal 1.o gennaio 1865 denominati *Zappatori di 1.a classe*. Gli attuali Zappatori prenderanno la denominazione di *Zappatori di 2.a classe*.

Di tale mutamento di denominazione sarà fatta annotazione sul frontispizio del foglio nominativo delle competenze, senza che occorra farne oggetto di variazione nè sui ruoli annuali, nè sulle matricole.

Il distintivo particolare dei Zappatori di 1.a classe sarà quello attualmente stabilito per gli Artisti di 2.a classe.

In compenso della diminuzione di paga cui in virtù della nuova tariffa vanno soggetti gli attuali Caporali ed Artisti dei Reggimenti Zappatori, è assegnato loro il seguente soprassoldo provvisorio che sarà loro corrisposto finchè rimangono sotto le Armi, siano promossi a maggior grado o retrocessi, cioè:

Ai Caporali centesimi 10 al giorno.
Agli Artisti di 1.a classe cent. 25 al giorno.
Id. di 2.a classe id. 20 id.

Gli attuali Artisti di 1.a classe, venendo promossi Caporali, conserveranno un soprassoldo di cent. 5.

Il soprassoldo provvisorio sarà prelevato coi fogli di prestito, compreso in apposita casella del foglio nominativo delle competenze, e spetterà ogniqualvolta l'individuo ha diritto all'intiera paga.

I Caporali ed Artisti già partiti in congedo illimitato e quelli che partiranno nel seguito non avranno più diritto, quando rientrino sotto le armi, alla continuazione della paga antica o del soprassoldo provvisorio.

Il passaggio dei Zappatori dalla 2.a alla 1.a classe avrà luogo colle norme indicate pei Soldati di 1.a classe dall'articolo 11 del Regolamento 5 giugno 1854.

Addì 1.o gennaio 1865 saranno promossi alla 1.a classe tanti Zappatori quanti siano necessari per compiere in ogni Compagnia, cogli attuali Artisti, il numero dei Zappatori di 1.a classe portato dal quadro.

§ 55. I distintivi del Trombettiere maggiore e dei Trombettieri musicanti, saranno quali ora sono stabiliti rispettivamente pei Capi-Musica e Musicanti dei Zappatori.

I distintivi dei Caporali trombettieri e dei Trombettieri di 1.a o 2.a classe di Compagnia, saranno pari a quelli del Caporale trombettiere e dei Trombettieri di Fanteria, ad eccezione che nei galloni si sostituirà il color cremisi al rosso.

I segnali a farsi dai Trombettieri dei Reggimenti Zappatori nelle marcie, manovre, alloggiamenti ed operazioni di quartiere, sono quelli prescritti dalla Teoria e dal Regolamento di disciplina per i Reggimenti d'Artiglieria da Piazza.

Gli attuali Tamburini, Caporali tamburini e Tamburino maggiore, saranno conservati sino a che i Trombettieri siano in numero sufficiente pel disimpegno del servizio dei segnali.

Il Tamburino maggiore sarà trasferto ad una Compagnia col grado di Furiere o di Sergente, a seconda del suo grado attuale e della rispettiva idoneità; i Caporali tamburini saranno trasferti come Caporali; i Tamburini, i quali non abbiano i requisiti per passare Trombettieri, saranno trasferti Zappatori di 2.a classe.

Quando taluno dei prenominati Tamburini o graduati non abbiano i requisiti pel servizio del rispettivo grado nelle Compagnie, saranno proposti al Ministero pel passaggio in un Corpo di Fanteria.

I Comandanti dei Reggimenti Zappatori disporranno sollecitamente ad attivare l'istruzione per abilitare al suono della tromba un sufficiente numero di Soldati scegliendoli di preferenza fra gli attuali Tamburini e fra i Zappatori che abbiano maggiore propensione per tale servizio.

Detti individui, dopo un primo esperimento sulla rispettiva attitudine, saranno nominati Trombettieri di 2.a classe e non saranno ammessi nella categoria dei Trombettieri di 1.a classe se non dopo che saranno riconosciuti idonei al suono della tromba, ed in ogni caso non prima del 1.o luglio 1865.

§ 56. I 24 quadrupedi colla relativa bardatura saranno in ogni Reggimento dati in consegna, in tempo di pace, allo Stato Maggiore del Reggimento.

L'Aiutante maggiore in 1.o fa provvedere alla cura di detti quadrupedi con il personale indicato in calce dello Specchio N. 1 annesso al Regio Decreto.

Le bardature, finimenti ed accessorii per servizio dei cavalli e muli dei Reggimenti Zappatori, saranno del modello stabilito pel Treno d'Armata e nella quantità da determinarsi.

La scuola del condurre i carri sarà in ogni Reggimento affidata ad un Uffiziale, sussidiato da alcuni Sott'uffiziali; ad essa prenderanno parte successivamente tutti quei Soldati che dimostrino attitudine per tale servizio.

Il Ministero si riserva di dare le occorrenti istruzioni circa la contabilità dei cavalli o muli dei Reggimenti Zappatori.

SPECCHIO A.

Comitato del Genio.

	Uffiziali				
	Uffiziali Generali	Uffiziali Superiori	Capitani	Subalterni	Totale Uffiziali
Presidente	1	»	»	»	1
Membri	4	»	»	»	4
Dipendenze del Comitato.					
Ufficio di Presidenza	»	(a)2	2	1	5
Ufficio Tecnico	»	1	3	»	4
Ufficio di Contabilità del Personale dell'Arma	»	1	(b)1	1	3
Totali	5	4	6	2	17

(a) Uno è Segretario, uno è Vice-Segretario del Comitato.
(b) Direttore dei conti.

SPECCHIO B.

Comandi del Genio di Dipartimento.

Dipartimenti	Uffiziali			
	Generali o Colonnelli	Capitani	Subalterni	Totale
1.	1	»	1	2
2.	1	»	1	2
3.	1	»	1	2
4.	1	»	1	2
5.	1	»	1	2
6.	1	»	1	2
7.	1	»	1	2
Totali	7	»	7	14

NB. In talun Dipartimento potrà essere destinato un Capitano invece dell'Uffiziale subalterno indicato dal presente Specchio.

SPECCHIO C.

Direzione del Genio Militare.

Indicazione delle Direzioni	Uffiziali			
	Superiori	Capitani	Subalterni	Totale
Torino	2	5	4	11
Alessandria	2	5	4	11
Officine di costruzione	1	1	»	2
Genova	2	5	4	11
Spezia (*marittima*)	2	6	4	12
Milano	2	5	4	11
Pavia	2	5	3	10
Parma	1	4	3	8
Piacenza	2	4	4	10
Bologna	2	7	6	15
Ancona	2	4	3	9
Firenze	2	4	3	9
Livorno	1	4	3	8
Napoli	2	7	6	15
Capua	2	6	5	13
Catanzaro	1	2	2	5
Bari	1	3	2	6
Palermo	2	4	3	9
Messina	2	3	2	7
Cagliari	1	3	2	6
Totali	34	87	67	188

SPECCHIO D.

Riparto generale dello Stato Maggiore del Genio.

Gradi	Comandi Dipartimentali	Direzioni	Scuola d'applicazione	A disposizione	Totale
Uffiziali Generali	4	»	»	»	4
Uffiziali Superiori	3	34	1	4	42
Capitani	»	87	4	9	100
Uffiziali Subalterni	7	67	25	»	99
Totale Uffiziali	14	188	30	13	245

SPECCHIO E.

Circoscrizione territoriale delle Direzioni del Genio militare coll'indicazione delle Sezioni in cui queste si suddividono.

Direzioni: Loro sede e denominazione	Direzioni: Territorio assegnato a ciascuna Direzione	Sezioni dipendenti da ciascuna Direzione: Loro denominazione	Sezioni dipendenti da ciascuna Direzione: Loro sede
	Comando del Genio del 1.o Dipartimento. — Torino		
Torino	Quello della Divisione di Torino	1.a	Torino
		2.a	Id.
		3.a	Id.
		4.a	Cuneo
		5.a	Fossano
Alessandria	Quello della Divisione di Alessandria	1.a	Alessandria
	Quello della Sotto Divisione di Novara	2.a	Id.
		3.a	Id.
		4.a	Casale
		5.a	Novara
Officine di costruzione in Alessandria.			
Genova	Quello della Divisione di Genova	1.a	Genova
		2.a	Id.
		3.a	Id.
		4.a (*Marina*)	Id.
		5.a	Spezia
Spezia	Arsenale marittimo e sue dipendenze		
	Comando del Genio del 2.o Dipartimento. — Milano		
Milano	Quello della Divisione di Milano	1.a	Milano
	Quello della Divisione di Brescia	2.a	Id.
		3.a	Id.
		4.a	Brescia
		5.a	Bergamo
Pavia	Quello della Divisione di Pavia	1.a	Pavia
	Quello della Divisione di Cremona	2.a	Id.
		3.a	Id.
		4.a	Cremona
		5.a	Pizzighettone
	Comando del Genio del 3.o Dipartimento. — Parma		
Parma	Quello della Divisione di Parma	1.a	Parma
	Quello della Divisione di Modena	2.a	Id.
		3.a	Modena
		4.a	Reggio
Piacenza	Quello della Divisione di Piacenza	1.a	Piacenza
		2.a	Id.
		3.a	Id.
		4.a	Id.
	Comando del Genio del 4.o Dipartimento. — Bologna		
Bologna	Quello della Divisione di Bologna	1.a	Bologna
	Quello della Divisione di Forlì	2.a	Id.
		3.a	Id.
		4.a	Id.
		5.a	Ferrara
		6.a	Forlì
		7.a	Rimini
Ancona	Quello della Divisione di Ancona	1.a	Ancona
		2.a	Id.
		3.a	Id.
		4.a	Id.
	Comando del Genio del 5.o Dipartimento. — Firenze		
Firenze	Quello della Divisione di Firenze	1.a	Firenze
	Quello della Sotto-Divisione di Siena	2.a	Id.
	Quello della Sotto-Divisione di Perugia	3.a	Id.
		4.a	Perugia
Livorno	Quello della Divisione di Livorno	1.a	Livorno
		2.a	Id.
		3.a (*Marina*)	Id.
		4.a	Porto Ferraio
	Comando del Genio del 6.o Dipartimento. — Napoli		
Napoli	Quello della Divisione di Napoli, eccettuati però i Circondari di Caserta, Gaeta, Sora, Piedimonte, Campobasso, Isernia, Larino	1.a	Napoli
		2.a	Id.
		3.a	Id.
		4.a (*Marina*)	Id.
	Quello della Divisione di Salerno	5.a	Torre Annunziata
		6.a	Salerno
		7.a	Potenza
Capua	Parte della Divisione di Napoli, cioè Circondari di Caserta, Gaeta, Sora, Piedimonte, Campobasso, Isernia e Larino	1.a	Capua
		2.a	Id.
		3.a	Caserta
		4.a	Gaeta
	Quello della Divisione di Chieti	5.a	Chieti
		6.a	Aquila
Catanzaro	Quello della Divisione di Catanzaro	1.a	Catanzaro
		2.a	Reggio
Bari	Quello della Divisione di Bari	1.a	Bari
		2.a	Foggia
		3.a	Lecce
	Comando del Genio del 7.o Dipartimento. — Palermo		
Palermo	Quello della Divisione di Palermo	1.a	Palermo
	Quello della Sotto-Divisione di Caltanissetta	2.a	Id.
		3.a	Trapani
		4.a	Girgenti
Messina	Quello della Divisione di Messina	1.a	Messina
	Quello della Sotto-Divis. di Siracusa	2.a	Id.
		3.a	Siracusa
Cagliari	Quello della Divisione di Cagliari	1.a	Cagliari
		2.a	Id.
		3.a	Sassari

SPECCHIO F.

Paga dei Sott'uffiziali, Caporali e Soldati del Genio.

Prestito.

Grado	Prestito
Stato Maggiore.	
Furiere maggiore	2 00
Trombettiere maggiore	1 70
Furiere d'amministrazione	1 50
Sergente d'amministrazione	1 30
Capo armaiuolo di 1.a classe	1 50
Capo armaiuolo di 2.a classe	1 30
Capo sarto	» 80
Capo calzolaio	» 80
Caporale maggiore	1 00
Caporale furiere d'amministrazione	» 70
Caporale trombettiere	1 10
Trombettiere musicante	1 00
Vivandiere	» 45
Compagnie.	
Furiere	1 50
Sergente	1 30
Caporale furiere	» 70
Caporale	» 70
Trombettiere di 1.a classe	1 00
Trombettiere di 2.a classe	» 45
Zappatori di 1.a classe	» 50
Zappatori di 2.a classe	» 45
Veterani.	
Furiere	1 40
Sergente	1 10
Caporale	» 55 (1)
Soldato di 1.a classe	» 45
Soldato di 2.a classe	» 40
Servienti d'Ufficio borghesi	» » (2)

(1) I Veterani provvisti di paga antica continueranno a fruirne a tenore del R. Decreto 25 marzo 1852.

I Veterani addetti ad un Ufficio fruiranno inoltre delle indennità stabilite dalla tabella annessa al R. Decreto 23 giugno 1861.

Quelli addetti ai Reggimenti godranno invece delle competenze in natura stabilite per gli altri soldati.

(2) Da stabilirsi dal Ministero nei limiti da L. 1 a L. 2.

Deconto.

Il deconto giornaliero sarà per tutti i gradi indistintamente in attività di servizio di cent. 17 in tempo di pace, e di cent. 27 in tempo di guerra.

Pei Veterani sarà in ogni tempo di cent. 15.

Indennità varie.

Assegno di primo corredo agli inscritti di leva e volontari L. 150 per individuo.

Indennità infermeria uomini per ogni giornata di presenza L. 0, 0012
Indennità bene armato ed arredi » 0, 0070
Assegno per spese di bucato » 0, 0500
Indennità per le Scuole reggimentali L. 2000 all'anno per ogni reggimento.
Soprassoldo giornaliero agli uomini che hanno il servizio dei cavalli L. 0, 0300
Indennità bardatura dei cavalli per ogni giornata di cavalli o muli » 0, 0730
Id. ferratura id. id. » 0, 0500
Id. infermeria id. id. » 0, 1350

Treno d'Armata.

§ 57. Al 1.o febbraio 1865 saranno sciolte le Compagnie *Deposito* dei Reggimenti del Treno, ed entrerà in vigore il nuovo Quadro, sul piede di pace, annesso al R. Decreto 18 dicembre 1864.

Il Corpo essendo posto così sullo stretto piede di pace colla riduzione della forza dei quadrupedi a quaranta per ognuna delle Compagnie attive dei Reggimenti del Corpo stesso, è necessario limitare e determinare i servizi dei quali, in seguito a cosiffatta riduzione, il Corpo del Treno d'Armata dev'essere incaricato nelle varie Guarnigioni in modo che dessi abbiano ad essere in relazione ai quadrupedi di cui ogni Compagnia potrà disporre, dopo aver provvisto all'istruzione e servizio del proprio Personale, nella quale si ritiene doversi impiegare non oltre alla metà dei quadrupedi assegnati, cioè venti per ognuna delle medesime.

I servizi che il Corpo del Treno d'Armata deve disimpegnare nei vari presidii si riassumono in massima nei seguenti, cioè:

a) Trasporti occorrenti pel servizio delle Sussistenze militari nei vari presidii;

b) Traini del materiale e trasporto delle merci dei magazzini dell'Amministrazione militare;

c) Servizio delle Ambulanze, limitandolo nelle grandi Città, ove l'entità del presidio e le distanze delle Caserme agli Spedali militari siano per richiederlo;

d) Trasporti ordinari del materiale d'Artiglieria nell'interno delle Piazze forti o presidii in sussidio ai mezzi di trasporto di cui già dispongono le rispettive Direzioni territoriali d'Artiglieria.

§ 58. I quadrupedi che fossero per rimanere in eccedenza dopo aver provvisto agli oradetti servizi ed alla istruzione del Personale del Treno d'Armata, verranno impiegati nei trasporti militari sì e come saranno per determinare i signori Comandanti Generali dei Dipartimenti militari.

§ 59. In mancanza di quadrupedi del Treno d'Armata, ai servizi di trasporto presso le Truppe in marcia sarà provvisto mediante carri di precetto, in conformità delle prescrizioni del Regolamento per le Truppe in marcia.

§ 60. Pei servizi straordinari dei Campi d'esercitazione, in considerazione che nell'epoca in cui i Campi medesimi hanno principio, già possono essere ultimate le istruzioni principali presso i Reggimenti del Treno, le Compagnie potranno pur sempre disporre, pel disimpegno di cosiffatti servizi straordinari, dei venti quadrupedi assegnati ad ognuna di esse per l'istruzione.

§ 61. Per l'effettuazione delle presenti determinazioni gli Uffici d'Intendenza militare dei Dipartimenti, faranno conoscere ai Grandi Comandi militari i bisogni dei servizi amministrativi in ciascun presidio del rispettivo Dipartimento, acciò dai Grandi Comandi medesimi si provveda a quelle dislocazioni di Truppe del Treno che saranno necessarie onde convenientemente soddisfare al disimpegno dei servizi medesimi.

§ 62. Nello scopo di ottenere che la forza delle Truppe del Treno risulti in cadun Dipartimento in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi, il Ministero determina che una delle quattro Compagnie attualmente esistenti nel 3.o Dipartimento, militare vada a prender sede nel 4.o Dipartimento, e che del pari una Compagnia del 5.o venga traslocata nel 6.o Dipartimento militare.

I movimenti ora indicati si effettueranno, previi i voluti accordi, fra i due Comandi di Dipartimento, onde le Compagnie non muovano se non dopo che saranno stati preparati gli alloggiamenti nelle rispettive loro nuove stanze.

In cosiffatto modo le Compagnie dei Reggimenti del Corpo del Treno d'Armata risulteranno ripartite nei diversi Dipartimenti militari, come segue:

1.o Reggimento, sede dello Stato-maggiore e 4 Compagnie nel 1.o Dipartimento;

Id. 4 Compagnie nel 2.o id.

2.o Reggimento, 3 Compagnie nel 3.o id.;

Id. sede dello Stato-maggiore e 5 compagnie nel 4.o id.

3.o Reggimento, 3 Compagnie nel 5.o id.;

Id. sede dello Stato-maggiore e 5 Compagnie nel 6.o id.

§ 63. Le Compagnie nel 6.o Dipartimento somministreranno i Distaccamenti occorrevoli al 7.o Dipartimento.

§ 64. Sittosto che i Grandi Comandi militari, in seguito alle proposte dei rispettivi Uffici d'Intendenza, avranno fissata la sede delle Compagnie del Treno e dei relativi Distaccamenti, ne trasmetteranno uno Specchio dimostrativo al Ministero della Guerra, non senza indicare la natura dei servizi cui ogni Distaccamento avrà il carico di disimpegnare.

Corpo d'Amministrazione.

§ 65. Lo Stato-Maggiore, le dodici Compagnie di infermieri e le sei di operai per le Sussistenze, onde presentemente consta il Corpo d'Amministrazione, saranno addì 1 febbraio 1865 riordinate in uno Stato-maggiore ed in sette Compagnie miste di infermieri e di operai per le Sussistenze.

Queste saranno divise ciascuna in due Sezioni, una d'infermieri, l'altra di operai.

§ 66. La forza delle Compagnie sarà determinata dal Comandante del Corpo e sarà regolata per modo che ogni Compagnia fornisca il personale necessario agli Ospedali e Panificii di un Dipartimento.

La Contabilità delle Compagnie sarà tenuta alla sede dello Stato Maggiore del Corpo.

§ 67. Sarà ripartito nei Corpi di Fanteria, riformato, od altrimenti provvisto, il Personale del Corpo sotto le armi, il quale si trovi in eccedenza, ovvero per gracilità od altre cause sia riconosciuto inetto allo speciale servizio del Corpo stesso.

§ 68. Quando per effetto di queste provvedimento la forza del Corpo venisse a risultare inferiore a quella determinata dalla Tabella annessa al precitato R. Decreto, la medesima verrà completata mediante passaggi dai Corpi di Fanteria.

§ 69. Le proposte di passaggio per portare il Corpo d'Amministrazione al suo completo, non potranno essere inoltrate che per quelli che ne facciano domanda ed abbiano già prestato un servizio non minore di mesi sei, siano di buona condotta e di buona costituzione fisica, non siano ammogliati o vedovi con prole.

Avranno diritto a preferenza quelli che aventi tali requisiti sappiano inoltre leggere e scrivere.

§ 70. Mediante passaggi dai Corpi di Fanteria esclusivamente, e colle avvertenze di cui al § 69 precedente, sarà nel seguito alimentato il Corpo d'Amministrazione; cesseranno pertanto le assegnazioni al medesimo di individui che siano stati sottoposti a rassegna di rimando, e di inscritti di Leva, ad eccezione per questi ultimi di quelli che comprovino di essere iniziati negli studi medico-chirurgici o farmaceutici.

§ 71. Il passaggio non sarà in massima definitivo se non dopo un esperimento di mesi 3 in un ospedale militare se trattasi di infermiere, in un panificio se di un operaio delle sussistenze.

Durante tale tempo sarà facoltativo tanto ai Direttori degli Spedali Divisionari, quanto ai Capi di Ufficio d'Intendenza militare delle Divisioni, di provocare dal Comandante generale della rispettiva Divisione il rinvio nei Corpi da cui provengono di quelli individui che, o per incondotta o per altri motivi non venissero ravvisati idonei a disimpegnare in modo soddisfacente lo speciale loro servizio.

Sarà parimente in facoltà del Comandante del Corpo di promuovere il rinvio di quelli di essi che per le stesse cause, dopo trascorso il periodo di tempo fissato per l'esperimento, si palesassero inetti a proseguire il servizio nel Corpo d'Amministrazione.

§ 72. I soli Reggimenti di Fanteria essendo, come sovra si è detto, chiamati ad alimentare il Corpo d'Amministrazione, fra i medesimi pertanto dovrà essere ripartito il numero degli inscritti di Leva che, a senso dei §§ 249 e 250 del Regolamento sul Reclutamento dell'Esercito, sarebbero assegnati al Corpo d'Amministrazione, tenuto conto dell'eccezione di cui nel precedente § 70.

Pel passaggio di Soldati al Corpo pel servizio delle Sussistenze, i Capi d'Ufficio d'Intendenza militare faranno ai Comandanti generali delle Divisioni la domanda di destinazione, designando nominativamente quegli individui che sulla relazione del Contabile del magazzino essi crederanno più idonei a siffatto servizio.

§ 73. Le Compagnie dovranno somministrare il personale occorrente al disimpegno dei relativi servizi, giusta le assegnazioni apparenti dagli Specchi A e B che fanno seguito alla presente.

La forza per ciascun Ospedale determinata nel predetto Specchio A, sarà inalterabile in tempo di pace.

Nel caso di straordinarie esigenze di servizio in conseguenza di chiamata di classi sotto le armi o di riunione di Truppe, in guisa che il personale addetto agli Ospedali o magazzini delle Sussistenze venga a palesarsi insufficiente, il Comandante Generale della Divisione, sulla proposta del Direttore dell'Ospedale, o dell'Ufficio d'Intendenza militare, secondo che trattisi di infermieri o di operai, provvederà perchè siano provvisoriamente comandati agli Ospedali e magazzini, militari tratti dai Corpi del presidio, stabilendo ogni volta il periodo di tempo durante il quale dovranno rimanervi comandati, salvo a prolungarne il termine, laddove raggiunto l'accennato periodo di tempo non siano cessate le cause per le quali i militari oradetti vi venivano comandati.

Qualora poi le circostanze straordinarie che motivarono il provvedimento venissero a cessare o diminuire prima del termine fissato, i militari comandati saranno tostamente rinviati ai loro Corpi, od in parte solamente secondo le emergenze del servizio.

§ 74. Le destinazioni e dislocazioni degli Uffiziali del Corpo d'Amministrazione presso gli Stabilimenti sanitari saranno fatte dal Ministero.

Il Comandante del Corpo potrà effettuare le dislocazioni di Sott'Uffiziali e Caporali da una Divisione militare in un'altra per ragioni di servizio, sulla proposta del Direttore degli Spedali militari Divisionari e direttamente nelle circostanze di promozione.

Avvenendo di dover coprire vacanze negli infermieri, ognora che queste non siano motivate da concessioni di licenze o da causa di malattia, nei quali casi non è in massima acconsentito il rimpiazzamento, i Direttori degli Ospedali Divisionari ne riferiranno al Comandante della rispettiva Divisione, il quale provvederà all'emergenza mediante destinazioni agli Ospedali, in esperimento, di quelli individui dei Corpi di Fanteria di stanza nella Divisione che ne facciano domanda, tenute presenti le avvertenze di cui ai §§ 69 e 71.

Ultimato l'esperimento, i Direttori degli Ospedali militari Divisionari ne riferiranno al Comandante del Corpo, proponendo il passaggio definitivo nel Corpo stesso di quelli che avranno riconosciuti idonei al servizio pel quale venivano presi in esperimento. Spetterà poi al Comandante del Corpo il provocare dal Ministero le autorizzazioni di passaggio.

I Direttori degli Ospedali militari Divisionari potranno ordinare il passaggio di Sott'uffiziali, Caporali e Soldati infermieri dallo Spedale Divisionario nei Succursali e viceversa, o da un Succursale in un altro della rispettiva Divisione, sempre che ragioni di servizio sieno per richiederlo.

Uguale norma seguiranno i Capi degli Uffici d'Intendenza delle Divisioni militari per gli operai delle Sussistenze addetti ai Panificii della rispettiva Divisione.

§ 75. Agli individui di Bassa-forza del Corpo addetti agli Ospedali ed ai Panificii, potranno essere concesse brevi licenze di giorni tre, o licenze ordinarie, semprechè le condizioni del servizio dei rispettivi Stabilimenti siano per consentirlo, nè occorra durante la loro assenza, come si è avvertito nel § 74 precedente, di farli surrogare con infermieri od operai provvisorii.

Le licenze ai detti individui distaccati presso gli Ospedali e Panificii, saranno concesse per gli infermieri dai Direttori degli Spedali, e per gli operai delle Sussistenze dal Capo del rispettivo Ufficio d'Intendenza militare, sulla proposta del Direttore del Panificio.

§ 76. Le promozioni ai gradi di Caporale e di Sott'uffiziale saranno fatte dal Comandante del Corpo, secondo le norme generali divisate nel Regolamento sull'Avanzamento, tenuto conto delle informazioni dei Direttori degli Spedali per gli infermieri, e di quelle dei Capi d'Ufficio d'Intendenza militare per gli operai delle Sussistenze, e procurando, per quanto possibile, che i nuovi promossi abbiano a rimanere nello stesso Dipartimento, all'oggetto di evitare soverchie traslocazioni.

Negli operai delle Sussistenze non potranno però esser nominati Caporali che quelli individui che sieno rivestiti del grado di Sotto-Capo come operai, e non potranno esser promossi a scelti che gli operai di 1.a classe.

§ 77. Onde il Comandante del Corpo sia in grado di fare le necessarie annotazioni sul Registro generale delle punizioni, i Direttori degli Spedali militari faranno al medesimo la spedizione in fine di ogni trimestre dell'Elenco, Modello D, stabilito dalla Nota in data 19 novembre 1852 (*a pag.* 375 *del Giorn. milit., parte* 2.a) sul quale vogliono essere trascritte le mancanze, le punizioni e le annotazioni caratteristiche dei singoli individui.

Uguale spedizione sarà fatta dai Direttori dei magazzini per gli operai delle Sussistenze.

§ 78. La montura del Corpo continuerà ad essere tale che fu determinata dal R. Decreto 29 febbraio 1860 e dall'Istruzione 1 dicembre 1863.

Gli infermieri addetti agli Spedali continueranno a far uso della *blouse* di traliccio *bleu* e *bianco* a carico degli Stabilimenti medesimi.

§ 79. I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati del Corpo continueranno ad essere tutti armati di sciabola con cinturino.

Quelli presso lo Stato Maggiore del Corpo saranno inoltre armati di fucile di Fanteria.

§ 80. Gli oggetti di corredo abbisognevoli agli individui del Corpo comandati presso i vari Ospedali e Panificii, saranno fatti somministrare a diligenza del Capo dell'Ufficio d'Intendenza militare dai magazzini dell'Amministrazione militare, o da qualche Corpo, a seguito di Buoni numerici del Comandante del rispettivo Distaccamento, al quale incumberà di informarne il Comandante del Corpo col mezzo di Nota nominativa e descrittiva delle fatte somministrazioni da trasmettersi unitamente allo stato periodico delle mutazioni avvenute nel Distaccamento.

§ 81. Il Ministero si riserva di commettere al Comandante del Corpo od agli Uffiziali superiori di esso l'incarico di recarsi ad ispezionare gl'individui comandati ai vari Stabilimenti Sanitari e Panificii.

§ 82. I militari dei vari Corpi destinati a far passaggio in quello d'Amministrazione come infermieri, i quali prima della definitiva incorporazione devono rimanere per tre mesi in esperimento, saranno, rispetto alle competenze ed alla contabilità, considerati come effettivi del Corpo oradetto, non ostante che continuino a vestire la divisa e a rimanere in forza ai Corpi da cui provengono sino a che riconosciuti, o no, idonei siano passati definitivamente in quello d'Amministrazione o rimandati ai Corpi cui appartenevano.

Sì all'arrivo che al ritorno sarà fatta la spedizione del Modello num. 18 e della tabella di passaggio per la liquidazione del conto di massa.

§ 83. Agli infermieri addetti al servizio degli Ospedali, i quali hanno diritto ad una giornaliera razione di viveri a carico degli Stabilimenti medesimi, sarà distribuito, in sostituzione del pane bianco, quello da munizione, il quale continuerà ad essere prelevato dai magazzini delle Sussistenze militari e dalle Imprese dei rispettivi presidii per conto delle Amministrazioni di detti Ospedali, ed il relativo importo in centesimi 15 per ogni razione sarà ritenuto sugli averi delle mentovate Amministrazioni.

Gli infermieri ricevendo dall'Ospedale il pane bianco per la zuppa, non avranno perciò diritto all'aumento del quarto di razione di pane da munizione.

§ 84. Il soprassoldo giornaliero di cent. 10 assegnato ai Soldati esercenti la flebotomia o la farmacia dall'art. 14 del R. Decreto 14 dicembre 1856, continuerà ad essere corrisposto secondo le norme stabilite dall'art. 23 dell'Istruzione in data 29 dello stesso mese per l'eseguimento di esso Decreto.

Per risarcire in parte le Amministrazioni degli Ospedali della spesa cui debbono far fronte per la somministrazione della razione viveri e manutenzione del letto ai Sott'Uffiziali, Caporali e Soldati addetti al relativo servizio, compresi quelli in esperimento o comandati straordinariamente, continuerà ad essere loro corrisposta l'indennità di cent. 40 per ogni giornata d'effettiva presenza di Sott'Uffiziali, Caporali e Soldati oradetti.

§ 85. Lo stipendio degli Uffiziali (compresi i Direttori in 2.o), la paga dei Sott'Uffiziali, Caporali e Soldati addetti agli Ospedali, saranno corrisposti dalle Amministrazioni degli Stabilimenti medesimi per conto proprio, e richiamati nel rispettivo foglio generale delle competenze, analogamente a quanto già praticasi dai magazzini delle Sussistenze per gli operai che vi sono addetti, giusta le prescrizioni del R. Decreto del 17 luglio 1862.

Sarà pure compreso negli averi dell'Ospedale l'assegno per spese diverse, concesso dal R. Decreto 19 settembre 1861, art. 6.

Il modo di conteggio delle competenze di questo personale sarà oggetto di particolari istruzioni.

Ferme rimangono le disposizioni contenute nella Istruzione 29 dicembre 1856 per l'eseguimento del R. Decreto del 14 stesso mese, in quanto non siano derogate o modificate colla presente.

SPECCHIO A.

Quadro di riparto della Bassa-forza del Corpo di Amministrazione (infermieri) *presso i vari Ospedali militari del Regno.*

OSPEDALI.

Succursale. — Bard, Exilles, Paola — Da 10 a 30 ammalati, 1 furiere, 1 caporale magazziniere, 1 soldato esercente la farmacia, 1 per la cucina, 1 per la farmacia e servizio dei bagni, 2 per le sale d'infermeria.

Succursale. — Fenestrelle, Isernia, Lodi, Sora — Da 30 a 50 ammalati, 1 furiere, 1 caporale magazziniere, 1 soldato esercente la farmacia, 1 per la cucina, 1 pella farmacia e servizio dei bagni, 1 piantone per l'amministrazione ai magazzini e per l'illuminazione, 3 per le sale d'infermeria.

Succursale. — Avezzano, Casale, Pinerolo, Portoferraio, Pescara, Sassari, Terni, Taranto, Trapani, Vercelli, Veneria Reale, Teramo — Da 50 a 100 ammalati, 1 uffiziale, 1 sergente per l'amministrazione, 1 per l'ufficio di portinaio, 1 caporale magazziniere, 1 pella cucina, 1 pella disciplina, 1 soldato esercente la flebotomia, 1 per la farmacia, 1 per la cucina, 1 pella farmacia e servizio dei bagni, 1 per piantone per l'amministrazione ai magazzini e per l'illuminazione, 6 per le sale d'infermeria.

Divisionario. — Perugia e Siracusa — Da 50 a 100 ammalati, 1 uffiziale, 1 furiere, 1 sergente per l'ufficio di portinaio, 1 caporale per l'amministrazione, 1 per il magazzino, 1 pella cucina, 1 pella disciplina, 1 soldato pella flebotomia, 1 pella farmacia, 1 pella cucina, 1 pella farmacia e servizio dei bagni, 1 per piantone per l'amministrazione ai magazzini e per l'illuminazione, 7 per le sale d'infermeria.

Succursale. — Bergamo, Cuneo, Cosenza, Ferrara, Gaeta, S. Miniato, Ravenna e Potenza — Da 100 a 150 ammalati, 1 uffiziale, 1 sergente per l'amministrazione, 1 pel magazzino, 1 per l'ufficio di portinaio, 1 caporale per l'amministrazione, 1 pella cucina, 1 pella disciplina, 2 soldati per la flebotomia, 2 per la farmacia, 1 per la cucina, 2 pella farmacia e servizio dei bagni, 1 di piantone per l'amministrazione ai magazzini e per l'illuminazione, 10 per le sale d'infermeria.

Divisionario. — Bari, Cagliari, Catanzaro, Chieti, — Novara Da 100 a 150 ammalati, 1 uffiziale, 1 furiere, 1 sergente pel magazzino, 1 per l'ufficio di portinaio, 2 caporali per l'amministrazione, 1 pella cucina, 1 pella disciplina, 2 soldati pella flebotomia, 2 pella farmacia, 1 pella cucina, 2 pella farmacia e servizio dei bagni, 1 per piantone all'amministr. ai magazzini e per l'illuminazione, 10 per le sale d'infermeria.

Divisionario. — Livorno e succursale Rimini — Da 150 a 200 ammalati, 1 uffiziale, 1 furiere, 1 sergente magazziniere, 1 per l'ufficio di portinaio, 2 caporali per l'amministrazione, 1 pella cucina, 1 pella disciplina, 3 soldati esercenti la flebotomia, 3 per la farmacia, 2 pella cucina, 2 pella farmacia e servizio dei bagni, 2 di piantone all'amministr. ai magazzini e per l'illuminazione, 13 per le sale d'infermeria.

Succursale. — Capua e Foggia — Da 200 a 300 ammalati, 2 uffiziali, 1 furiere, 1 sergente pei magazzini, 1 pella disciplina, 1 per l'ufficio di portinaio, 2 caporali, per l'amministrazione, 1 pella cucina, 1 per la disciplina, 4 soldati esercenti la flebotomia, 4 la farmacia, 2 pella cucina, 3 per la farmacia e servizio dei bagni, 3 di piantone all'amministr. ai magazzini e per l'illuminazione, 17 per le sale d'infermeria.

Divisionario. — Ancona, Cava di Salerno, Forlì, Pavia, Parma e Piacenza — Da 200 a 300 ammalati, 2 uffiziali, 1 furiere, 1 sergente per l'amministr., 1 per i magazzini, 1 pella disciplina, 1 per l'ufficio di portinaio, 3 caporali per l'amministr., 1 pella cucina, 1 pella disciplina, 4 soldati esercenti la flebotomia, 4 la farmacia, 2 pella cucina, 3 pella farmacia e servizio dei bagni, 4 di piantone all'amministr. ai magazzini e per l'illuminazione, 20 per le sale d'infermeria.

Succursale. — Asti oftalm., Savigliano — Da 300 a 400 ammalati, 2 uffiziali, 1 furiere, 1 sergente per l'amministr., 1 pella disciplina, 1 per l'ufficio di portinaio, 3 caporali per l'amministr., 2 pella disciplina, 5 soldati esercenti la flebotomia, 5 la farmacia, 2 pella cucina, 3 per la farmacia e servizio dei bagni, 4 di piantone all'amministr. ai magazzini e per l'illuminazione, 25 per le sale d'infermeria.

Divisionario. Brescia, Cremona, Firenze, Messina — Da 300 a 400 ammalati, 2 uffiziali, 1 furiere, 2 sergenti per l'amministrazione, 1 pella disciplina, 1 per l'ufficio di portinaio, 3 caporali per l'amministr., 2 per la disciplina, 5 soldati esercenti la flebotomia, 5 la farmacia, 2 per la cucina, 3 per la farmacia e servizio dei bagni, 4 di piantone all'amministr. e per l'illuminazione, 25 per le sale d'infermeria.

Divisionario. Alessandria, Genova e Modena — Da 400 a 500 ammalati, 2 uffiziali, 1 furiere, 2 sergenti per l'amministr., 1 pella disciplina, 1 per l'ufficio di portinaio, 3 caporali per l'amministr., 2 per la disciplina, 6 soldati esercenti la flebotomia, 6 la farmacia, 2 pella cucina, 3 pella farmacia e servizio dei bagni, 4 di piantone all'amministr. ai magazzini e per l'illuminazione, 32 per le sale d'infermeria.

Divisionario. Bologna e Torino — Da 500 a 600 ammalati, 2 uffiziali, 1 furiere, 2 sergenti per l'amministr. 1 pella disciplina, 1 per l'ufficio di portinaio, 3 caporali per l'amministr., 3 pella disciplina, 7 soldati esercenti la flebotomia, 7 la farmacia, 2 per la cucina, 4 pella farmacia e servizio dei bagni, 4 di piantone all'amministr. ai magazzini e per l'illuminazione, 39 per le sale d'infermeria.

Divisionario. Milano e Palermo — Da 600 a 800 ammalati, 3 uffiziali, 2 furieri, 2 sergenti per l'amministrazione, 1 pella disciplina, 1 per l'ufficio di portinaio, 3 caporali per l'amministrazione, 4 pella disciplina, 8 soldati esercenti la flebotomia, 8 la farmacia, 3 pella cucina, 4 pella farmacia e servizio dei bagni, 5 di piantone all'amministrazione ai magaz. e per l'illuminaz. 51 per le sale d'infermeria.

Divisionario. Caserta — Da 800 a 1000 ammalati, 3 uffiziali, 2 furieri, 2 sergenti per l'amministrazione, 1 per la disciplina, 1 per l'ufficio di portinaio, 4 caporali per l'amministrazione, 5 pella disciplina, 9 soldati esercenti la flebotomia, 9 la farmacia, 3 la cucina, 4 per la farmacia e servizio dei bagni, 5 di piantone per l'amministrazione ai magazzini e per l'illuminazione, 60 per le sale d'infermeria.

Divisionario. Napoli — Da 1000 a 1200 ammalati, 4 uffiziali, 2 furieri, 3 sergenti per l'ammininistrazione, 2 pella disciplina, 1 per l'ufficio di portinaio, 5 caporali per l'amministrazione, 6 pella disciplina, 10 soldati esercenti la flebotomia, 10 la farmacia, 4 pella cucina, 5 pella farmacia e servizio dei bagni, 7 di piantone per l'amministrazione ai magazzini e per l'illuminazione, 76 per le sale d'infermeria.

SPECCHIO B.

Quadro di riparto degli operai delle Sussistenze ai vari Dipartimenti.

	Serg.	Cap.	Sold.	Tot.
1.o Dipartimento	6	8	251	256
2.o Id.	2	7	135	144
3.o Id.	2	5	77	84
4.o Id.	1	7	113	121
5.o Id.	2	5	86	93
6.o Id.	1	5	116	122
7.o Id.	1	3	47	51
Totale	15	40	825	880

TITOLO TERZO.

Norme per la Contabilità.

Nei Reggimenti di fanteria in cui sia soppresso il Deposito, e nei Reggimenti di cavalleria in cui è soppresso lo Stato Maggiore del Deposito

§ 86. Il Consiglio d'Amministrazione sarà composto:

Del Comandante del Reggimento, *Presidente.*

Del Maggiore che era al Deposito, *Relatore.*

Di due Capitani scelti fra i più anziani presenti, *Membri.*

Del Direttore dei Conti, *Segretario.*

§ 87. Il Comandante del Reggimento nell'assumere la presidenza del Consiglio farà presentare il rendiconto di cassa e di magazzino a tutto il 31 dicembre ed operare il versamento nella cassa del fondo in contanti e nel magazzino del fondo in materie, facendo constare di tali operazioni per atto deliberativo.

§ 88. Le Compagnie continueranno a tenere il ruolo tascabile ed il giornale mensuale di contabilità, dovendo l'Amministrazione del Reggimento continuare fino a nuovo ordine a tenere e sistemare le contabilità delle medesime, al quale scopo si è lasciato un personale in più dell'organico di pace.

§ 89. Gli Uffiziali d'Amministrazione continueranno perciò nello incarico della tenuta dei conti delle Compagnie, giusta il prescritto dall'art. 223 del Regolamento 1 marzo 1863, ma i furieri delle Compagnie dovranno essere adoperati nei vari lavori della propria Compagnia in quelle ore che il Comandante del Reggimento dovrà fissare onde si abilitino a sistemare essi stessi la contabilità trimestrale di Compagnia.

Nei Reggimenti di Bersaglieri, d'Artiglieria e di Zappatori

§ 90. Nulla è innovato nella composizione del Consiglio d'Amministrazione e nel modo di tenere le contabilità di Compagnia.

I Comandanti dei Reggimenti avvertiranno però di disporre che i furieri delle Compagnie e delle Batterie presso la sede del Reggimento siano essi pure utilizzati negli Uffici d'Amministrazione nei lavori della propria Compagnia o Batteria come fu indicato dal § precedente.

Nei Reggimenti del Treno d'Armata e nel Corpo d'Amministrazione

§ 91. I Consigli d'Amministrazione continueranno ad essere composti secondo le norme attualmente in vigore, ma rimane soppresso l'Ufficio pei conti delle Compagnie.

§ 92. Le Compagnie nei suindicati Corpi assumeranno di nuovo la tenuta della propria contabilità secondo le norme indicate dal § 613 e seguenti della Parte 5a del Regolamento in data 1.o marzo 1863.

§ 93. Le Amministrazioni dei Reggimenti del Treno d'Armata e del Corpo d'Amministrazione inoltreranno senza ritardo al Ministero le richieste di urgenza dei Giornali trimestrali di contabilità di Compagnia (Modello num. 314 dell'Elenco generale), avvertendo che nella compilazione delle richieste i detti Giornali debbono contenere tutti i Quadri indicati al § 617 del Regolamento d'amministrazione e contabilità, onde provvedere tutte indistintamente le Compagnie.

Il Ministro A. PETITTI.

Tip. G. Favale e Comp.